



IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Anna Fortieri

Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Giudice

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Giudice est

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

I. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

La _____ s.n.c. (CF: _____) con sede legale in _____, con ricorso depositato in data 24 giugno 2014 avanzava domanda di ammissione al concordato preventivo sulla base di un piano totalmente liquidatorio, finalizzato all'integrale soddisfazione della platea creditoria, che, senza suddivisione in classi, risultava articolato come segue:

- 1) pagamento integrale delle spese di procedura (indicate in € 72.000,00);
- 2) soddisfazione integrale dei crediti privilegiati e degli altri creditori chirografari (indicati in complessivi € 1.204.830,54, in forza della rinuncia dei crediti vantati dai soci _____ e _____) entro un anno dall'omologa;
- 5) reperimento delle risorse necessarie mediante:
 - a. il realizzo del credito vantato verso _____ (di € 656.389,49 ricondotto nel prudente valore del 30% di realizzo pari ad € 197.000,00, oltre € 3.300,00 derivante da un ulteriore credito) di € 200.300,00;
 - b. il realizzo di € 10.000,00 dalla vendita dell'unico bene immobile della società,
 - c. il realizzo di € 60.100,00 dalla vendita delle attrezzature e delle macchine di proprietà della società,
 - d. il realizzo del credito vantato verso la società p.a. _____ pari ad € 30.000,00;
 - d. il reperimento delle restanti risorse necessarie per garantire il totale pagamento dei creditori (pari ad € 976.43054, o la diversa misura derivante da eventuali carenze nei realizzzi _____) mediante l'intervento di finanza terza da parte della società _____ s.p.a., che si impegnava alla

destinazione delle liquidità provenienti dall'alienazione di propri immobili (valutati secondo perizia asseverata agli atti in complessivi € 4.550.000,00), fino a garantire il soddisfacimento integrale del concordato preventivo proposto, da realizzare previo conferimento del ricavato della liquidazione dei beni stessi in trust liquidatorio autodichiarato, con designazione quale trustee l'amministratore della spa quale protector il Commissario Giudiziale nominando e quale beneficiario la massa dei creditori del concordato preventivo, e la collocazione a disposizione per l'integrale soddisfacimento della platea creditoria dell'intero patrimonio immobiliare dei soci (quantificato nel valore commerciale di € 4.120.000,00).

Con integrazioni rese il 30 settembre 2014, a seguito dei rilievi mossi dal Tribunale con decreto del 18 settembre 2014, la società ricorrente produceva formali dichiarazioni di rinuncia dei soci circa i loro crediti vantati nei confronti della società istante, conformava i pagamenti in modo da non violare il divieto di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, implementava le informazioni inerenti il patrimonio immobiliare della terza spa e le modalità e i termini della liquidazione del patrimonio dei soci, messo a totale disposizione del concordato. Indicava con nota del 24.11.2014, inoltre, la società, in riferimento alle modalità di vendita degli immobili dei soci, che il liquidatore avrebbe provveduto alla vendita a trattativa qualora il ricavato degli immobili fosse stato idoneo o prossimo al soddisfacimento di tutti i creditori per sei mesi al massimo dalla omologa, salvo la facoltà di indire anticipatamente gare competitive ove avesse ricevuto offerte vincolanti non sufficienti alla facilitazione dei creditori. Confermava, altresì, che le eventuali liquidazioni all'asta dei beni immobili dovevano avvenire con le medesime modalità previste per i beni mobili e quindi con una vendita al prezzo base di stima ridotto, sia inizialmente (al 70%) che per le successive gare in ipotesi di diserzione, del 30%.

Con decreto del 23/29.10.2014 questo Tribunale, all'esito della convocazione della società ricorrente e del P.M, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società determinando in € 15.000,00 il deposito cauzionale, e fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 9 dicembre 2014.

Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, nel termine di legge il commissario giudiziale, Avv. i , depositava la relazione ex art. 172 L.F., nella quale determinava in € 4.450.815,00 (di cui € 53.330,00 per terreni della società , € 65.000,00 per attrezzature, impianti e macchinari ed € 4.332.485,00 per gli immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili) ed € 3.700.000,00 (quale finanza esterna proveniente da I , l'attivo realizzabile ed in complessivi € 1.395.950,00 i crediti da soddisfare di cui € 70.000,00 per spese di procedura, €32.240,00 quali ulteriori crediti prededucibili, € 844.876,00 per crediti privilegiati da soddisfare al

100%, € 3.505,00 per crediti chirografari da soddisfare al 100%. Precisava inoltre che in data 14.04.2014 era stato riscosso per intero il credito di € 30.000,00 vantato nei confronti di Alfa Centauri.

Per effetto della sufficienza dell'attivo a far fronte alle esigenze creditorie, il commissario si esprimeva in senso favorevole al piano proposto, ritenuto senz'altro fattibile.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 9 dicembre 2014 venivano ammessi al voto creditori per un valore totale di € 448.835,76.

Con dichiarazione pervenuta prima dell'adunanza si esprimeva, favorevolmente, un solo creditore per € 929,14, nel corso dell'adunanza ugualmente si esprimeva, favorevolmente un solo creditore per € 425.406,10 e fino al termine di venti giorni successivi dalla stessa esprimevano voto favorevole, per silenzio, crediti complessivi pari ad € 22.500,00, sostanzianti il 100% dei crediti ammessi al voto, percentuale, quindi, superiore alla maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato.

Con decreto depositato in data 15/21 gennaio 2015 il Tribunale, su relazione del giudice delegato, constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, dava ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 180 comma 1 L.F. e fissava la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale all'udienza del 20 marzo 2015.

In data 9 marzo 2015 il commissario giudiziale depositava il proprio motivato parere conclusivo, esprimendosi in favore alla omologazione del concordato proposto dalla società, rappresentando, inoltre, che in data 24 febbraio 2015 fosse pervenuta l'autorizzazione del GD ad accettare un'offerta di acquisto per il corrispettivo di € 150.000,00 dell'appartamento sito in Varese, via Dezza n. 11, di proprietà del socio (valutato dallo stimatore della procedura arch. in € 225.240,00), la cui vendita dovrà perfezionarsi entro il 30 aprile 2015.

Nel corso dell'udienza del 20 marzo 2015, la società proponente assistita dall' Avv. , in considerazione dell'assenza di opposizioni, insisteva per l'omologazione del concordato e ribadiva il nome del liquidatore nella persona del dott. (con studio in). Il Commissario Giudiziale si riportava alla relazione e al parere favorevole ivi esplicitamente espresso.

Il Tribunale si riservava di decidere in ordine alla omologazione del concordato.

II. SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.

In ordine alla omologazione, è, anzitutto, necessario definire l'ambito valutativo che l'art. 180 comma 3 L.F. (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 169/2007) riserva al Tribunale per l'ipotesi di assenza di opposizioni (ipotesi che ricorre nella specie, nella quale nessun interessato si è costituito nel presente giudizio). Esso sembrerebbe limitato alla verifica della regolarità della

procedura e dell'esito della votazione, espressioni che alcuni interpreti, già prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, hanno valutato come preclusive, in sede di omologazione e in assenza di opposizioni, ad una valutazione giudiziale della sussistenza (o della persistenza) delle condizioni (o dei presupposti, per usare la terminologia introdotta negli artt. 160 e 162 L.F. come riscritti dal d.lgs. 169/2007) del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità del piano -intesa come coerenza e realizzabilità del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola-, la quale, oltre ad essere espressamente prevista quale oggetto della attestazione dell'esperto dall'art. 161 richiamato dal successivo art. 162, è caratteristica insita nel concetto stesso di piano, rappresentando una contraddizione in termini quella di piano non fattibile.

Tuttavia, già in passato questo Tribunale ha ritenuto che, sia il testo della legge, sia la collocazione sistematica del giudizio di omologazione nell'ambito della procedura di concordato (della quale costituisce una fase eventuale) non consentano di escludere *tout court*, per il solo fatto che non siano state formalizzate opposizioni attraverso la costituzione in giudizio di soggetti legittimati, che l'ambito valutativo del Tribunale si estenda anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente, da un lato, che simile verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è imposta dall'art. 173 comma 3, che continua (anche dopo il d.lgs. 169/2007, che anzi lo ha espressamente confermato riscrivendolo) a prevedere quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette; dall'altro lato, che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato -pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura- non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali opposenti e che quindi rileva (nel senso che deve essere preso in considerazione dal tribunale) anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione.

Può, dunque, affermarsi -a giudizio del Collegio- che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura della procedura

stessa, il tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano.

La correttezza di detta impostazione pare, oggi, confermata da quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati".

La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice – che è solo di legittimità – si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni caso conto del fatto che – fermo tale obiettivo – la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. Dunque, il perimetro di intervento del Tribunale va delineato nei limiti della c.d. "fattibilità giuridica" da tenersi distinta dalla "fattibilità economica" la cui valutazione è rimessa, invece, alla valutazione dei creditori.

La fattibilità giuridica va intesa come compatibilità della proposta da valutarsi in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite, dunque, una verifica di non contrarietà degli atti programmati a norme giuridiche inderogabili oltre che di concreta realizzabilità giuridica.

I margini di intervento del giudice non sarebbero identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta

Nel caso che ci occupa la relazione depositata dal commissario prospetta chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio nei tempi previsti, attesa l'ampia capienza del patrimonio offerto da

Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal giudice delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative.

Non paiono enucleabili, in funzione della mancata differenziazione di trattamento proposto, classi di creditori nel senso previsto dall'art. 160 L.F..

Infatti l'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007 prevede, infatti, che *"i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione"* ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari *"per la parte del credito non coperta dalla garanzia"*. Il successivo terzo comma dispone che *"i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito"*.

Pertanto appare corretta l'ammissione al voto della totalità dei creditori, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, avuto riguardo all'assenza di posizioni differenziate dei rispettivi crediti.

L'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, sul quale calcolare la maggioranza prescritta dall'art. 177 comma 1 L.F. per l'ipotesi di concordato senza suddivisioni in classi è pari ad € 448.835,76 (risultanti dal totale dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza).

Il totale dei voti favorevoli è stato pari ad € 448.835,76, corrispondente alla somma tra i voti pervenuti prima dell'adunanza, quelli espressi nel corso dell'adunanza e i silenzi maturati nei venti giorni successivi, totale che supera la maggioranza.

I voti contrari espressi sono stati del valore di complessivi € 0,00.

Pertanto la maggioranza richiesta dall'articolo 177 l.f. è stata totalmente raggiunta.

IV. LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

A) L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L'attuale art. 180 L.F. attribuisce invece al tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. A questo proposito, pur non risultando allo stato contestati crediti in relazione ai quali siano in corso procedimenti giudiziari, va, in ogni caso, disposto in termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, il

deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dal liquidatore secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. _____ o presso la s.p.a. _____ dell'Emilia Romagna, già _____, alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

B) L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini "le altre modalità della liquidazione". L'art. 16 dlgs. 169/2007 ha aggiunto alla disposizione quattro ulteriori commi, con i quali ha esteso al liquidatore ed al comitato dei creditori alcune norme dettate, rispettivamente, per il curatore e per l'omologo organo del fallimento ed alla attività liquidatoria alcune delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare ed ha previsto che il compimento, nel corso e ai fini della liquidazione, di determinati atti (tra i quali vengono nel caso di specie in considerazione le vendite di beni immobili) debba essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Poiché la proposta oggi omologata consiste anche nella cessione di beni della società debitrice nonché nella liquidazione del patrimonio del trust il cui ricavato viene posto a soddisfazione dei creditori, è necessario prevedere che la liquidazione dei beni destinati venga affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale (conferma sul punto in giurisprudenza di questo Tribunale di Pescara, n. 1 dell'11 ottobre 2011).

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate, con l'unica avvertenza che, poiché la proposta stessa predetermina le linee generali del programma liquidatorio, quanto a tempi, ordine dei beni da liquidare e prezzo base di vendita, il liquidatore dovrà attenersi a tale programma e l'art. 107 L.F. troverà applicazione solo nelle parti con esso compatibili.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

La società proponente non ha indicato alcun nome ai fini dell'incarico di liquidatore, pertanto questo Tribunale nomina d'ufficio quale liquidatore il Dott. _____, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione al quale non emergono dagli atti situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto di interessi.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 2 L.F. dr. _____ (tra il ceto dei professionisti titolare del credito di maggiore importo), _____ (creditore chirografario) e _____ srl (creditore privilegiato).

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ben poco vi è da aggiungere rispetto a quelle predeterminate dal piano e a quelle conseguenti dalla applicazione (con l'avvertenza già precisata) degli artt. da 105 a 108-ter L.F.. Ovviamente, il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti che non siano già stati liquidati a seguito dell'autorizzazione resa ai sensi dell'art. 167 L.F., secondo il programma di cui alla proposta, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure individuate, sulla base dei valori già determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al commissario giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

1. omologa il concordato preventivo proposto dalla _____ C
di _____ e C. con ricorso depositato in data 24 giugno 2014;

2. nomina liquidatore il dott. _____ (con studio in _____ in via _____)

3. nomina componenti del comitato dei creditori : dr. o ,

_____ srl

4. dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti non ancora liquidati a seguito dell'autorizzazione resa ai sensi dell'art. 167 L.F., nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter L.F. nelle parti compatibili con il programma suddetto, mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura;
- c) prima di procedere a vendite di immobili (o ad altri atti indicati nell'art. 182 quarto comma L.F.) il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione ai commissari giudiziali, che utilizzeranno il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente accendere presso la _____ ieti ovvero presso la _____ (nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale), dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;
- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa

5. dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 20 marzo 2015.

Il Giudice estensore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Anna Fortieri

Fallimenti e Società.it